



COMUNE DI CAPANNORI

Bando per l'assegnazione di contributi in favore di privati cittadini ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2017

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269), del D.M. LL.PP. 7/6/99, della Deliberazione G.R.T. n. 265 del 06.04.2009 e della Determinazione Dirigenziale n. 484 del 20/04/2017.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
"Servizi alla Persona"
RENDE NOTO**

Che a partire dal 02.05.2017 fino al 31.05.2017 e quindi per **trenta giorni consecutivi**, sono aperti i termini del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi in conto - affitto ai sensi e per gli effetti della L.431/98 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo **01.01.2017 - 31.12.2017**. L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, dal momento che tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, e nei limiti di quelle messe a disposizione dal Comune, per la liquidazione dei contributi non finanziati dalla Regione Toscana, con le finalità e secondo le modalità indicate dal presente bando.

Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono partecipare i soggetti che, **alla data di pubblicazione del presente bando**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Capannori, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3. se cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea, essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, iscritto nelle liste di collocamento o esercente regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs. 286/1998) ed in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, come previsto dall'art.11 L. 133/2008;
4. essere titolare di un regolare contratto di affitto **esclusivamente ad uso abitativo** riferito ad un alloggio, di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Capannori, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro;
5. non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);
6. non essere conduttore di alloggi inseriti nelle

categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) come indicato dall'art. 1 comma 2 L. 431/98;

7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

8. assenza di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

9. non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio locato, ivi compresa la sublocazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite;

10. presentino certificazione ISE/ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad **€ 13.049,14**. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulta fiscalmente a carico;

11. avere un valore ISE del nucleo familiare di importo non inferiore al canone di locazione pagato e comunque non incongruo rispetto all'affitto per il quale si richiede il contributo, salvo le deroghe di cui all'articolo 2;

12. presentino certificazione dalla quale risulti il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro il valore di seguito indicato:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.049,14** per l'anno **2017**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

13. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, purché diversa da quella presentata eventualmente nel corso del **2016**, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi (come richiamato dall'art.1 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999);

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione che indichi la fonte di sostentamento e quantifichi le somme percepite.

Nella fascia "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo;

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultrasessantacinquenni;
 - soggetti disabili (*soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi*);
 - minori (*soggetti di età inferiore ad anni 18*);
- Con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq. calcolati con la regola della Tariffa Igiene Ambientale o TIA. *Per ulteriori riferimenti consultare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2004 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2011;*

- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- numero di nuclei che risiedono nell'alloggio;
- tipo di contratto registrato;

Art. 4 - Determinazione della situazione economica

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE/ISEE in corso di validità, purché diversa da quella presentata eventualmente nel corso del **2016**.

Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevato:

- a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;
- b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, non faccia riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

il Comune provvederà a richiedere certificazione ISE/ISEE aggiornata dando, un termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della raccomandata A.R. In mancanza della presentazione nei termini di quanto sopra, la domanda non sarà accolta per presentazione di certificazione ISE/ISEE non rispondente a quanto previsto al presente punto.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere, ove previsto, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.8.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.

Art. 6 – Determinazione del reddito, e percentuali di incidenza canone/reddito

I soggetti aventi diritto sono collocati nella fascia di reddito "A", di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, terzo comma, del Decreto del Ministero LL.PP. 07.06.1999, sulla base del valore ISE/ISEE, risultante da certificazione in corso di validità come indicato al precedente art. 4;

Sono collocati nella fascia "A" i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all'importo di **€ 13.049,14** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2016) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%.

Art. 7 – Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai comuni avverrà nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana. Le risorse proprie dell'Amministrazione Comunale saranno rese disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l'esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate al Comune.

Art. 8 – Articolazione della graduatoria, priorità, punteggi

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e rientranti in una delle condizioni di cui al precedente art. 1 sono collocati nella graduatoria comunale. I soggetti appartenenti alla fascia "A" sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (*con arrotondamento alla seconda cifra decimale*); in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

- Istruttoria delle domande:**
il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
- Formazione della graduatoria:**
 - Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, sulla base dei criteri di priorità indicati al precedente art.8.
 - E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, indirizzando la domanda alla U.O.S. Housing Sociale - Sportello Casa.

- Il termine ultimo per la presentazione della certificazione ISE/ISEE rimane fissato al **25 agosto 2017**.
- Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale di cui all'art. 8 della L.R.T. 20/12/1996 n. 96 e s.i.m. approva la graduatoria definitiva.
- La graduatoria definitiva sarà inviata alla Regione Toscana che trasferirà ai Comuni le risorse con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009.

La pubblicazione della graduatoria è effettuata, secondo la disciplina del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Capannori NON INOLTRETTA' comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio U.O.S. Housing Sociale - Sportello Casa. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito Internet del Comune.

Art. 10 – Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità per l'anno 2017.

Art. 11 – Entità del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all'art. 1 del presente bando, ed è così calcolato:

- Per i nuclei con valore ISE non superiore a **€ 13.049,14** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2016) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (*fascia A*);

I contributi di cui al presente articolo saranno liquidati con le modalità indicate nel successivo art. 12.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2017** o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

Art. 12 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie come indicato al precedente art.7 del presente bando, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto, previa presentazione, da parte degli interessati,

della documentazione più sotto indicata, nel seguente ordine e fino ad esaurimento delle risorse disponibili:

- Liquidazione dei contributi fino ad esaurimento delle somme erogate dalla Regione Toscana, secondo l'ordine di collocazione dei concorrenti in graduatoria;
- Liquidazione dei contributi, o parte di essi, secondo l'ordine di collocazione dei concorrenti in graduatoria, non soddisfatti dalle risorse di cui al precedente punto 1).

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse proprie messe a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la possibilità di provvedere alla liquidazione dei contributi, rimasti esclusi dal finanziamento regionale, in quota percentuale in relazione all'importo disponibile.

E' fatto riserva di poter modificare la graduatoria nei casi di:

- Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;**
- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;**

Ai sensi della circolare n. 1/2006 trasmessa dalla Regione Toscana, nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;**
- canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.**

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente bando.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In presenza di condizioni di morosità, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, punto 2) del presente bando, il contributo, o parte di esso, sarà erogato al locatore, previa presentazione da parte dello stesso della seguente documentazione, su moduli appositamente predisposti dal competente Ufficio:

- Nel caso in cui l'importo del contributo sia pari o maggiore della morosità maturata (*art. 13, punto 2, lettera a*), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal locatore, che attesti l'avvenuta sanatoria della morosità stessa e conseguente rinuncia ad intraprendere azioni di rilascio dell'immobile o a sospendere quelle in corso.
- Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia minore dell'importo della morosità maturata (*art. 13, punto 2, lettera b*), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la disponibilità del locatore ad accettare il contributo medesimo e a sospendere o non attivare le procedure di sfratto a causa del debito

SETTORE**“SERVIZI ALLA PERSONA”****U.O.S. HOUSING SOCIALE – SPORTELLO CASA**

rimasto pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione del contributo medesimo.

Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso delegata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta, nei termini indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore con le modalità di cui al presente articolo.

Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2018 la seguente documentazione all'ufficio U.R.P. del Comune di Capannori:

Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di affitto debitamente compilate in ogni sua parte (in regola con il pagamento dell'imposta di bollo di € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'anno **2017**, indicando nella causale il mese di riferimento.

Orari di apertura : Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8.45 - 13.30; Martedì e Giovedì ore 8,45 – 17,00; Sabato ore 8,45 – 12,30.

In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2018 il contributo non potrà essere erogato.

L'Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.

Art. 13 - Casi Particolari

1. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Per data di disponibilità dell'alloggio è da intendersi quella della consegna chiavi;

2. Ai sensi dell'art.11, 3° comma della legge 431/98, così come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito con modifiche, dalla legge 12.11.2004 n. 269, i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima, alle condizioni sotto riportate:

- Nel caso di contributo uguale o superiore all'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo, o parte di esso, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla procedura di sfratto;
- Nel caso di contributo minore dell'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità maturata, mediante la sospensione della procedura di sfratto di almeno un anno. Il locatore rimane creditore, nei confronti del conduttore, del

debito non compensato dal contributo e dovrà sottoscrivere apposito impegno a non attivare le procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione del contributo medesimo.

In mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato.

I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. La condizione di cui al successivo punto 3 sarà opportunamente valutata al momento della liquidazione del contributo.

3. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il termine perentorio di **giorni 20 (venti)** decorrenti dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di accesso al contributo da erogare per il periodo **01.01.2017 – 31.12.2017**, il termine è fissato in 30 giorni consecutivi a far data dal **2 maggio 2017** e quindi entro e non oltre il **31 maggio 2017**.

Art. 15 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune. L'istanza, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve riportare l'indirizzo al quale l'ufficio trasmetterà eventuali comunicazioni relative al concorso. Nella domanda deve essere indicato un conto corrente bancario o postale (IBAN) sul quale poter accreditare il contributo spettante. La domanda dovrà essere presentata e/o pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune entro i termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, punto 1.3, dell'allegato "A" alla Deliberazione Giunta Regionale n.265/2009, gli elenchi degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 17 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Capannori. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle specifiche norme nazionali e regionali. Il presente bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana con propria Deliberazione G.R. n.265/2009.

Capannori.

**Il Dirigente
"Servizi alla Persona"
Dott.ssa Elisabetta Luporini**